



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
Tuscia

Divisione III -Servizio Tecnico-

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
VIGILANZA PRESSO GLI EDIFICI SEDE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO.**

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Viterbo, 20 febbraio 2015

Redazione: Servizio Tecnico Impianti e Servizi - Ufficio II S.I.A.
Il Coordinatore del Servizio Il Responsabile dell’Ufficio
Arch. Stefania Ragonesi Dott. Augusto Sassara

Visto: Il Dirigente della Divisione III
Arch. Giovanni Cucullo

CIG: 62945299A5

INDICE

| | |
|----------------|---|
| ART. 1 | OGGETTO DELL'APPALTO |
| ART. 2 | DURATA DELL'APPALTO |
| ART. 3 | IMPORTI E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO |
| ART. 4 | PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO |
| ART. 5 | MODALITA' MINIME DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO |
| ART. 6 | OBBLIGHI DI RISERVATEZZA |
| ART. 7 | RAPPORTI CONTRATTUALI |
| ART. 8 | SERVIZIO DI VIGILANZA A RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE STRUTTURE DECENTRATE |
| ART. 9 | SOSPENSIONE DEI SERVIZI DA PARTE DELL'APPALTATORE |
| ART. 10 | MODIFICHE E SOSPENSIONE DEI SERVIZI E DEGLI ORARI E LORO VALUTAZIONI DA PARTE DELL'AMMINISTRZIONE |
| ART. 11 | CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA |
| ART. 12 | RESPONSABILITÀ CIVILE |
| ART. 13 | PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI |
| ART. 14 | PENALI |
| ART. 15 | RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO |
| ART. 16 | OBBLIGHI DELL'APPALTATORE DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO |
| ART. 17 | DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO |
| ART. 18 | FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE |
| ART. 19 | AVVALIMENTO |
| ART. 20 | SUBAPPALTO |
| ART. 21 | SICUREZZA |
| ART. 22 | SPESE CONTRATTUALI |
| ART. 23 | FORO COMPETENTE |
| ART. 24 | DISPOSIZIONI FINALI |

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è il servizio di vigilanza degli immobili dell'Università degli studi della Tuscia di Viterbo, rientrante nella categoria di servizi n. 23, allegato II della direttiva 2004/18/CE.

La nomenclatura di riferimento C.P.V. "Common Procurement Vocabulary" è **98341140-8** Servizi di Vigilanza di edifici.

Il codice NUTS è **ITE41**.

Il servizio dovrà essere svolto presso le sedi e con le specifiche di seguito elencate:

CAMPUS UNIVERSITARIO LOCALITA' RIELLO:

COMPENSORIO EX FACOLTA' DI AGRARIA – Via S. Camillo de Lellis - Viterbo:

- Piantonamento fisso con controllo di tutti gli accessi primari e secondari a mezzo di vigile (1 unità), per tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16,00 alle ore 8,00;
- Piantonamento fisso con controllo di tutti gli accessi primari e secondari a mezzo di vigile (1 unità), per tutti i sabati feriali, dalle ore 14,00 alle ore 8,00 della domenica;
- Piantonamento fisso con controllo di tutti gli accessi primari e secondari a mezzo di un vigile (1 unità), per tutti i giorni festivi dell'anno, con orario dalle ore 8,00 alle ore 8,00 (24 h);

COMPENSORIO EDILIZIO COMPRENDENTE EDIFICI DENOMINATI BLOCCHI B, C, D, E, V LOTTO, STABULARIO, CENTRO GRANDI ATTREZZATURE, -Largo dell'Università- Viterbo:

- Piantonamento fisso con controllo di tutti gli accessi primari e secondari a mezzo di vigile (1 unità), per tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16,00 alle ore 8,00;
- Piantonamento fisso con controllo di tutti gli accessi primari e secondari a mezzo di vigile (1 unità), per tutti i sabati feriali, dalle ore 14,00 alle ore 8,00 della domenica;
- Piantonamento fisso con controllo di tutti gli accessi primari e secondari a mezzo di un vigile (1 unità), per tutti i giorni festivi dell'anno, con orario dalle ore 8,00 alle ore 8,00 (24 h);
- Servizio di radio-allarme: n. 1 apparato radio (dato in comodato dall'appaltatore) di tipo bidirezionale collegato con la centrale operativa dell'appaltatore e con l'impianti di allarme (di proprietà dell'Università) siti negli edifici indicati, con onere, in caso di allarme, di intervento tempestivo da parte delle pattuglie dell'appaltatore.

AZIENDA AGRARIA - Località Riello - Viterbo:

- n. 4 passaggi notturni, per tutti i giorni dell'anno;
- n. 2 passaggi diurni, per tutti i giorni festivi dell'anno, con controllo, apertura e chiusura dei cancelli;

ORTO BOTANICO - Località Bullicame - Viterbo:

- n. 2 passaggi notturni, per tutti i giorni dell'anno.

IMMOBILI UNIVERSITARI SITI NEL CENTRO DI VITERBO:

COMPLESSO DI SANTA MARIA DEL PARADISO – Via S. Maria del Paradiso - Viterbo:

- n. 1 passaggio notturno, per tutti i giorni dell'anno;
- n. 2 passaggi diurni, di cui 1 nella mattina e 1 nel pomeriggio, per tutti i giorni festivi dell'anno;
- n. 2 passaggi diurni, per tutti i sabati feriali dell'anno, di cui 1 nella mattina, e uno nel pomeriggio, alle ore 14,00 (in orario comunicato dall'Università);
- n. 1 passaggio diurno, da effettuarsi tutti i giorni feriali dell'anno, dal lunedì al venerdì (e quindi con esclusione del sabato), utilizzabile per la apertura degli stabili alle ore 7,00 (o altro orario comunicato dall'Università);
- Piantonamento fisso con controllo di tutti gli accessi primari e secondari a mezzo di vigile (1 unità), per tutti i giorni feriali dell'anno, dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00 alle ore 20,00, con obbligo di chiusura degli stabili;
- Servizio di radio-allarme: n. 2 apparati radio (dati in comodato dall'appaltatore) di tipo bidirezionale collegati con la centrale operativa dell'appaltatore e con impianti di allarme (di proprietà dell'Università) siti negli edifici indicati, con onere, in caso di allarme, di intervento tempestivo da parte delle pattuglie dell'appaltatore.

COMPLESSO SAN CARLO – Via S. Carlo e via dei Vecchi – Viterbo:

- n. 1 passaggio notturno, per tutti i giorni dell'anno;
- n. 2 passaggi diurni, di cui uno nella mattina e uno nel pomeriggio, per tutti i giorni festivi dell'anno (in orario comunicato dall'Università);
- n. 2 passaggi diurni, di cui 1 nella mattina e 1 nel pomeriggio, per tutti i sabati feriali dell'anno (in orario comunicato dall'Università);
- n. 1 passaggio diurno, da effettuarsi tutti i giorni feriali dell'anno, dal lunedì al venerdì (e quindi con esclusione del sabato), utilizzabile per la apertura degli stabili alle ore 7,00 (o altro orario comunicato dall'Università);
- Piantonamento fisso con controllo di tutti gli accessi primari e secondari a mezzo di vigile (1 unità), per tutti i giorni feriali dell'anno, dal lunedì al venerdì (e quindi con esclusione del sabato) dalle ore 16,00 alle ore 20,00, con obbligo di chiusura degli stabili.
- Servizio di radio-allarme: n. 1 apparato radio (dato in comodato dall'appaltatore) di tipo bidirezionale collegato con la centrale operativa dell'appaltatore e con l'impianto di allarme (di proprietà dell'Università) sito negli edifici indicati, con onere, in caso di allarme, di intervento tempestivo da parte delle pattuglie dell'appaltatore.

COMPLESSO DI SANTA MARIA IN GRADI - Via S. Maria In Gradi - Viterbo:

- Piantonamento fisso con controllo di tutti gli accessi primari e secondari a mezzo di vigile (1 unità), per tutti i giorni feriali dell'anno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16,30 alle ore 20,30, salvo ulteriori esigenze, quali manifestazioni culturali, posticipo dell'orario di chiusura per presenza in sede di Rettore, Direttore Generale, Organi Collegiali, ecc..

Il servizio dovrà essere comunque svolto secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Ufficio II del Servizio Tecnico, in raccordo con la Segreteria del Rettore, del Direttore Generale.

PER TUTTI GLI IMMOBILI :

Oltre a quanto sopra specificato potranno inoltre essere richieste le ulteriori seguenti prestazioni:

- Piantonamento fisso con controllo di tutti gli accessi primari e secondari a mezzo di vigile (1 unità), con eventuale obbligo di apertura e chiusura degli stabili, per un numero presunto di ulteriori 400 (quattrocento) ore annue;
- Passaggi diurni e notturni su richiesta dell'Università, per qualsiasi giorno dell'anno, per un numero presunto di ulteriori 400 (quattrocento) passaggi complessivi annui.

In generale per mutate esigenze, per attivazione nuove sedi o riduzione di quelle esistenti, l'Università si riserva la facoltà di richiedere variazioni nel servizio, nei limiti di cui al successivo art. 3, con incremento o decremento delle prestazioni.

PER TUTTI GLI IMPIANTI:

- L'impresa concorrente dovrà garantire i servizi di radio-allarme in tutti gli stabili di cui all'elenco di cui sopra, mediante l'installazione, il funzionamento e la manutenzione di apparati radio (concessi in comodato dall'appaltatore) di tipo bidirezionale collegati, tramite ponti radio, con la centrale operativa dell'appaltatore e con gli impianti di allarme (di proprietà dell'Università) siti negli edifici indicati, con onere in caso di allarme, di intervento tempestivo da parte delle pattuglie dell'appaltatore;

Si fa obbligo alle imprese concorrenti di visitare gli stabili prima di inviare le rispettive offerte in modo da prendere conoscenza dei luoghi e di tutte le circostanze che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto.

OBIETTIVI

Il servizio di vigilanza dovrà essere predisposto ed erogato al fine della custodia e della conservazione delle strutture, infrastrutture e dei beni materiali delle sedi universitarie, nonché della prevenzione e riduzione dei rischi di danni materiali, derivanti da qualsiasi evento, all'incolumità fisica dei dipendenti e dei fruitori a qualsiasi titolo delle strutture universitarie.

In particolare gli obiettivi da perseguire durante il servizio di vigilanza sono i seguenti:

- Prevenzione dei comportamenti impropri, delle azioni criminose ed degli atti di vandalismo per evitare danni, in particolare, alle apparecchiature che assicurano l'energia elettrica, alle apparecchiature di comunicazione, centri elaborazioni dati, laboratori, aule didattiche, uffici, ecc.);
- Protezione in generale dei beni patrimoniali, intesa come protezione da eventi quali furto, distruzione, danneggiamento, ecc.;

- Protezione dei beni materiali e delle persone che possono essere oggetto di eventuali minacce, rapine, scippi, furti, aggressioni.

Al fine del perseguimento dei suddetti obiettivi deve essere assicurata la massima attenzione a:

- Controllo degli accessi ed ingressi alle sedi ed impianti, intendendo sia la verifica di persone estranee, sia di beni in entrata ed uscita, nel rispetto delle disposizioni specifiche concordate con l'Università. In particolare dovrà essere impedito l'accesso e/o la permanenza all'interno degli impianti e degli immobili di persone ritenute pericolose per la salute e la sicurezza altrui, nonché in generale di persone non autorizzate;.
- Gestione delle chiavi con relativa registrazione di rilascio e riconsegna su apposito registro;
- Effettuazione del servizio di ronda nei vari piani ed ambienti degli edifici, durante l'orario di piantonamento fisso, con particolare frequenza ed attenzione per le zone a più alto rischio che verranno indicate dall'Amministrazione.

ART. 2

DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà inizio dalla data del verbale di consegna del servizio.

La durata del servizio è di un anno (12 mesi), con possibilità di proroga di anno in anno per un massimo di ulteriori tre anni agli stessi patti e condizioni del contratto originario (per una durata complessiva massima di 48 mesi).

La stazione appaltante manifesterà la propria volontà di proroga dell'appalto con atto unilaterale che dovrà essere comunicato all'impresa contraente attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno o comunicazione via PEC, almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza annuale.

ART. 3

IMPORTI E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'importo massimo complessivo a base d'asta del presente appalto, per il periodo di 48 mesi, ammonta a € 1.676.744,00 oltre I.V.A. (€ unmilionesecentosettantaseimilasettecentoquarantaquattro/00 + IVA).

Gli oneri della sicurezza relativi a rischi da interferenza sono stimati pari ad euro zero per la Stazione Appaltante.

L'Amministrazione si riserva di introdurre nell'appalto eventuali variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'ammontare del contratto medesimo. Gli aumenti e le diminuzioni vengono calcolate sulla base dei prezzi unitari indicati in sede di gara.

Il presente appalto, indetto dall'Università degli studi della Tuscia di Viterbo, secondo la procedura aperta di rilevanza comunitaria, ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del medesimo D.Lgs..

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata sulla base dei seguenti parametri e sub-parametri di valutazione e dei relativi punteggi massimi attribuibili:

| | Parametro | Sub-parametro | Sub-punteggio | Punteggio |
|----------------|-------------------------------------|--|---------------|-----------|
| A | PREZZO | | 60 | 60 |
| B1 | Qualità servizio proposto | b1a- organizzazione del servizio e eventuali proposte migliorative | 5 | 15 |
| | | b1b- sistema di video sorveglianza | 10 | |
| B2 | Numero frequenze radio autorizzate | | 6 | 6 |
| B3 | Numero dipendenti impiegati | | 6 | 6 |
| B4 | Numero autopattuglie radiocollegate | | 5 | 5 |
| B5 | Formazione del personale | | 5 | 5 |
| B6 | Ulteriori garanzie assicurative | | 3 | 3 |
| PUNTEGGIO | | | | |
| MASSIMO TOTALE | | | 100 | 100 |

A) Elemento prezzo: fino a 60 punti su 100.

L'offerta economica, da redigere utilizzando il "modulo offerta" predisposto dall'Università, dovrà contenere l'importo complessivo offerto per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto per il periodo di 48 mesi e che sarà ottenuto applicando i prezzi unitari offerti alle prestazioni richieste dal presente Capitolato.

E più precisamente:

- piantonamento fisso (1 vigile), sia nei giorni feriali che nei giorni festivi:

- canone orario offerto (in Euro + IVA);
- importo complessivo per il periodo di 48 mesi, per presunte n. ore 64.184 (sessantaquattromilacentottantaquattro) complessive (in Euro + IVA);
- passaggi diurni e notturni:
 - canone offerto per ogni passaggio (in Euro + IVA);
 - importo complessivo per il periodo di 48 mesi, per presunti n. 17.624 (diciassettemilaseicentoventiquattro) passaggi complessivi (Euro + IVA);
- impianti di radioallarme (collegamento mediante ponte radio tra le centrali operative dell'appaltatore e gli impianti di proprietà dell'Ateneo come sopra indicati):
 - canone mensile offerto per ogni impianto di radioallarme (in Euro + IVA);
 - importo complessivo per il periodo di 48 mesi, per presunti n. 192 mesi di impianti di radioallarme complessivi (Euro + IVA);

L'importo complessivo offerto dovrà essere inferiore alla base d'asta. Non saranno ammesse offerte in aumento.

Per la determinazione dell'offerta la società dovrà tenere in debito conto il costo medio orario per il personale dipendente da Istituti di Vigilanza Privata (Tecnici) previsto dalle tabelle del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – validità 1 febbraio 2013 - 31 dicembre 2015 – “Determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari”.

Per la determinazione dell'elemento prezzo il punteggio massimo (60 punti) verrà attribuito all'offerta avente il prezzo minore.

Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito secondo la formula:

$$V_i = \frac{V.\max \times I.\max}{I_i}$$

V_i = punteggio da assegnare alla ditta i-esima;

$V.\max$ = punteggio massimo (60 punti, assegnato all'offerta con il prezzo più basso);

$I.\max$ = prezzo più basso (quello corrispondente all'offerta a cui è stato attribuito il punteggio massimo);

I_i = prezzo offerto dalla ditta i-esima.

B) Elementi qualitativi (massimo 40 punti su 100) così suddivisi:

La Ditta dovrà produrre accurata relazione e documentazione da cui si evinca:

- B1a. l'organizzazione, le modalità e le procedure di esecuzione che l'Impresa intenderà adottare per l'ottimizzazione del servizio presso gli immobili universitari e le eventuali proposte migliorative da valutare in base alle reali esigenze dell'Amministrazione – **fino ad un massimo di 5 punti**;
- B1b. la descrizione del sistema di video-sorveglianza che l'Impresa intenderà eventualmente fornire in comodato gratuito per il controllo da postazione remota delle aree esterne e/o di particolari ambienti con tutti gli oneri di installazione, gestione, manutenzione a proprio esclusivo carico per l'intera durata dell'appalto, compresa la rimozione finale con ripristino, comprese le necessarie eventuali opere muratorie di rifinitura. Descrizione dettagliata degli impianti e relativa distribuzione delle telecamere (professionali

infrarossi) installate, distintamente per i diversi edifici - **fino ad un massimo di 10 punti.**

Il punteggio massimo sarà attribuito all'operatore economico che offrirà il maggior numero di telecamere professionali (infrarossi). A ciascuna altra offerta sarà attribuito un punteggio ottenuto dalla seguente formula:

(numero telecamere offerto/numero massimo di telecamere) X punteggio massimo).

- B2. La descrizione delle tecnologie e sistemi utilizzati per i collegamenti con le centrali operative, con particolare riferimento al numero di frequenze radio autorizzate per la zona di Viterbo, (allegare i relativi provvedimenti autorizzativi) - **fino ad un massimo di 6 punti.**

Il punteggio massimo sarà attribuito all'operatore economico che offrirà il maggior numero di frequenze radio autorizzate. A ciascuna altra offerta sarà attribuito un punteggio ottenuto dalla seguente formula:

(numero frequenze radio offerte/numero massimo di frequenze) X punteggio massimo).

- B3. Il numero dei dipendenti impiegato nel servizio di vigilanza armata, distinto per livello retributivo e qualificazione. Il dato deve fare riferimento al personale che potrà essere impegnato nel servizio presso gli stabili universitari previo possesso di autorizzazione rilasciata dalla Prefettura, per l'espletamento del servizio di vigilanza armata, allegare autorizzazioni - **fino ad un massimo di 6 punti.**

Il punteggio massimo sarà attribuito all'operatore economico che indicherà il maggior numero di dipendenti. A ciascuna altra offerta sarà attribuito un punteggio ottenuto dalla seguente formula:

(numero dipendenti offerto/numero massimo di dipendenti) X punteggio massimo).

- B4. Il numero complessivo ed elenco delle autopattuglie radiocollegate in servizio e in grado d'intervenire, in caso d'emergenza, presso gli stabili universitari entro trenta minuti dall'allarme, con indicazione delle relative targhe, - **fino ad un massimo di 5 punti.** Il punteggio massimo sarà attribuito all'operatore economico che avrà il maggior numero di autopattuglie radiocollegate in grado d'intervenire, in caso d'emergenza, presso gli stabili universitari entro trenta minuti dall'allarme. A ciascuna altra offerta sarà attribuito un punteggio ottenuto dalla seguente formula:

(numero autopattuglie offerto/numero massimo di autopattuglie) X punteggio massimo

- B5. I piani di formazione del personale e gli aggiornamenti professionali svolti, l'elenco dei nominativi del personale che verrà impiegato per il servizio presso gli stabili universitari e la specifica formazione acquisita da tali unità di personale con particolare riferimento alla frequenza di corsi in materia di gestione del rischio in edifici pubblici, corsi antincendio e di primo soccorso. - **fino ad un massimo di 5 punti.**

Verranno valutati solo gli attestati posseduti dalle unità di personale che saranno impiegate presso gli stabili universitari nella seguente misura: n.1 punto per ogni attestato di formazione in materia di gestione del rischio in edifici pubblici, corsi antincendio e di primo soccorso, 0,25 punti per ogni attestato di formazione in altri ambiti. Resta inteso che sarà valutato un numero di attestati fino alla concorrenza del punteggio massimo di cinque punti.

B6. Le assicurazioni per coperture assicurative R.C. e patrimoniali per eventuali danni causati all'Università e/o a terzi che l'Impresa intende attivare oltre il limite minimo prescritto dal successivo art.12 - **fino ad un massimo di 3 punti**. Il punteggio massimo sarà attribuito all'operatore economico che avrà offerto il massimale più alto delle coperture assicurative. A ciascuna altra offerta sarà attribuito un punteggio ottenuto dalla seguente formula:
(massimale offerto/massimale più alto offerto) X punteggio massimo.

Il servizio sarà aggiudicato all'Impresa che avrà conseguito il maggior punteggio totale quale sommatoria dei punteggi attribuiti ai parametri di cui alle precedenti lettere A) e B)

Tutti gli elementi della proposta presentata debbono fare riferimento all'ambito operativo di "licenza" prefettizia (rilasciata dal sig. Prefetto competente per territorio), condizione senza la quale non si può esercitare l'attività di vigilanza privata ai sensi degli art. 8,9, 10,11 134 e segg. Del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. n. 773/1931 come modificato con Decreto Legge n. 59 del 8/4/2008, convertito in legge n. 101 del 6/6/2008, e del relativo Regolamento di esecuzione R.D. n. 635/1940 come modificato dal D.P.R. n. 153 del 4/8/2008.

In caso di individuazione di offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n 163, l'Università avvierà il procedimento di verifica, di cui all'art. 88, con i criteri di cui all'art. 87, riservandosi la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte, non oltre la quinta, fino ad individuare la migliore offerta non anomala e di procedere all'aggiudicazione dell'appalto, anche nel caso di presentazione di una sola offerta ritenuta idonea.

L'Università si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea.

L'Università si riserva il diritto di annullare i risultati della procedura qualora ritenga di non avere raggiunto l'obiettivo che si prefiggeva a proprio discrezionale ed insindacabile giudizio.

L'Università comunicherà, entro 5 giorni dall'aggiudicazione della gara, l'esito della stessa ai soggetti indicati nell'art. 79, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/06.

L'Università non è tenuta a corrispondere compenso e/o rimborso alcuno ai partecipanti per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

ART. 4

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere reso da guardie giurate armate in divisa dotate di decreto prefettizio di nomina di cui all'art. 138 del T.U.L.P.S. ed iscritte all'I.N.P.S. ed all'I.N.A.I.L. a cura e sotto la responsabilità del titolare dell'istituto.

Le guardie giurate dovranno, altresì, essere munite di licenza di porto di pistola ex art. 42 dello stesso T.U.L.P.S. ed art. 71 del Regolamento.

Le guardie giurate dovranno osservare tutte le norme contenute nel regolamento per il servizio interno, approvato dal sig. Questore di Viterbo in data 15/01/2001.

Le guardie giurate in servizio, dovranno indossare la divisa e, in mancanza, portare il distintivo conforme al modello approvato dal U.T.G..

Le guardie giurate addette al servizio verranno indicate in apposito elenco iniziale contenente i dati anagrafici, da aggiornare a cura dell'appaltatore ad ogni variazione.

Tutti gli elementi e le autopattuglie dovranno essere in possesso di apparati radiofonici ricetrasmittitori collegati tra loro e collegati alla sala radio dell'impresa appaltatrice.

L'Università potrà richiedere in qualsiasi momento l'allontanamento di quel personale che riterrà, a suo insindacabile giudizio, non idoneo allo scopo.

ART. 5

MODALITA' MINIME DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di vigilanza e prevenzione verrà svolto negli immobili di pertinenza dell'Università. In particolare dovranno essere controllati con le dovute cure le aree e gli edifici di cui all'art. 1 nonché tutte le varie sedi che verranno, nel corso della valenza contrattuale, acquisite dall'Ateneo.

Il servizio relativo al vigile fisso dovrà essere espletato con le seguenti modalità:

- durante l'orario delle lezioni, controllo e sorveglianza sulle attività degli studenti con visite periodiche di tutti gli stabili soggetti a vigilanza;
- dal termine delle lezioni, controllo e chiusura di tutte le finestre e porte dei locali nei quali sono terminate le attività con relativo disinserimento dell'impianto d'illuminazione;
- durante la notte, almeno quattro controlli periodici presso tutti gli stabili e le aree esterne soggette a sorveglianza;
- i vigili sono tenuti a timbrare la loro presenza (entrata e uscita) per ogni singolo turno e per ogni passaggio effettuato.

Per il servizio relativo ai passaggi presso gli stabili universitari e le aree di pertinenza è fatto obbligo di timbrare ogni singolo passaggio, che dovrà essere effettuato sempre in orari diversi.

Per quanto riguarda la protezione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Università, il personale di vigilanza nel corso della prima ispezione giornaliera di servizio si accerterà che nelle aule, laboratori, uffici, corridoi ed in ogni altro ambiente di ogni edificio non vi siano verificati danneggiamenti.

Qualora il personale addetto alla vigilanza accertasse uno dei fatti predetti, redigerà un apposito verbale che verrà consegnato nel più breve tempo possibile al responsabile che sarà indicato dall'Ateneo.

Per quanto riguarda la protezione delle persone, l'addetto al servizio di vigilanza avrà il compito di verificare che il personale dell'Università che, per esigenze di servizio, si trattiene oltre le ore 20,00 negli edifici universitari, non abbia a subire eventuali aggressioni da parte di individui che in qualche maniera si siano introdotti nell'Università o che siano rimasti nascosti all'interno della medesima.

Per prevenire comunque tali eventi il personale di vigilanza effettuerà periodici controlli in ogni piano degli stabili universitari, miranti ad evitare che si aggirino nelle Strutture di Ateneo persone non autorizzate.

Con riferimento al controllo delle infrastrutture di servizio il personale di vigilanza dedicherà particolare attenzione ai quadri elettrici e alle apparecchiature elettroniche.

Per quanto riguarda i quadri elettrici, il personale di vigilanza sarà tenuto a verificare che questi non presentino anomalie (es. leds di allarmi accesi, ecc.).

In caso di evidenti guasti il personale di vigilanza avvertirà immediatamente i tecnici responsabili della manutenzione (che verranno indicati dall'Amministrazione al momento delle consegne del servizio). Per quanto riguarda le attrezzature elettroniche, il personale di vigilanza sarà tenuto a compiere specifiche ispezioni previa autorizzazione dei Responsabili delle Strutture. L'ispezione pertanto potrà essere svolta in due modi, a insindacabile scelta dell'Ateneo:

- verificando unicamente che le porte dei locali dove sono presenti attrezzature siano perfettamente chiuse (ciò nel caso in cui il personale di vigilanza non fosse autorizzato all'ingresso);

- nei locali in cui il personale di vigilanza è autorizzato ad accedere, dovrà verificare che le luci siano spente e che non vi siano anomalie.

Il personale di vigilanza, svolgerà, in tutta l'area dove sarà chiamato ad espletare il servizio, anche una specifica opera di vigilanza ai fini della prevenzione antincendio, antiallagamento, ecc..

Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle fotocopiatrici, che devono essere tassativamente spente dopo l'uso giornaliero.

Il personale di vigilanza dovrà pertanto essere capace di distinguere quali attrezzature usare secondo il tipo di incendio che si potrebbe eventualmente sviluppare su apparecchiature elettriche, su materiali secchi e su altri materiali infiammabili.

Il personale di vigilanza nel caso in cui si verifichi un evento non controllabile, allenterà immediatamente i vigili del fuoco. Per prevenire allagamenti, il personale di vigilanza presterà le massime attenzioni alle eventuali perdite d'acqua dalle tubazioni e dai rubinetti, che segnalerà immediatamente ai tecnici responsabili della manutenzione indicati dall'Università.

Il controllo degli accessi deve essere garantito per tutte le strutture oggetto del presente capitolato.

In caso di danni, avarie o imperfetto funzionamento degli impianti di cui all'art. 1 del presente capitolato, l'impresa appaltatrice si impegna ad effettuare entro tre ore dall'avviso da parte del responsabile universitario, l'intervento volto alla riparazione ed al successivo ripristino di dette apparecchiature e ad impiegare, entro 30 minuti dall'avviso, un numero adeguato di guardie giurate per garantire, fino alla completa riattivazione degli impianti, la sicurezza dei locali e degli ambienti interessati.

Per gli impianti installati a cura dell'impresa, in esecuzione del progetto presentato, la stessa sarà tenuta a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria. Dell'avvenuta installazione verrà compilato, in contraddittorio tra l'impresa di vigilanza e il responsabile universitario, apposito verbale ove saranno evidenziate quantità, tipologie e caratteristiche tecniche.

Entro 30 giorni dalla data di redazione del citato verbale, verrà effettuato da parte del responsabile universitario il collaudo delle apparecchiature, sulle quali l'impresa dovrà dare una garanzia di funzionamento per tutta la durata dell'affidamento, comprensiva di assistenza tecnica e di eventuali riparazioni.

Qualora l'Università ravvisasse la necessità di installare ulteriori impianti rispetto a quelli già esistenti e di proprietà dell'Ateneo ed a quelli installati a cura dell'impresa, in esecuzione alla proposta presentata, la ditta, previo compenso da determinarsi, ove possibile, in analogia a quello offerto in sede di gara, sarà tenuta a fornire gli stessi, garantendo per questi la manutenzione ordinaria e straordinaria. In tal caso, verrà compilato, in contraddittorio tra l'impresa di vigilanza e il responsabile universitario, un'ulteriore apposito verbale.

Resta inteso che i sistemi tecnologici proposti ed installati dall'impresa aggiudicataria a proprio esclusivo onere, presso le singole sedi universitarie ad integrazione di quelli di proprietà dell'Ateneo rimangono di proprietà dell'impresa stessa che al termine dell'affidamento, dovrà provvedere a disinstallarli.

ART. 6 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del

presente contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee.

L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare i dati, le informazioni, e conoscenze dell'Università di cui venga in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

La società contraente sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Università avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Società appaltatrice sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Università.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

ART. 7

RAPPORTI CONTRATTUALI

1. Salvo diverse disposizioni, l'Università, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del presente contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto, che sarà designato con la stipula del relativo contratto di appalto. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Università, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi alle disposizioni e consuetudini dell'Università.

3. L'appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Università possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

4. In tal senso, l'Appaltatore costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Università per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà naturalmente corrispondente del Responsabile del servizio per conto dell'Università.

5. E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare tempestivamente anche mediante fax, e comunque entro le 24 ore, al Direttore dell'esecuzione, qualsiasi anomalia che venisse a verificarsi nell'espletamento del servizio (furti, intrusioni, danneggiamenti, ecc.).

Detta comunicazione deve avvenire tramite relazione di servizio scritta.

ART. 8

SERVIZIO DI VIGILANZA A RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE STRUTTURE DECENTRATE

L'Università si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore ulteriori servizi di pronto intervento, di controllo, di vigilanza e di prevenzione, da effettuare entro tre ore dalla richiesta stessa, per eventi non programmabili e/o prevedibili, quali tra gli altri:

- assenza per malattia del personale di custodia dell'Ateneo;
- manifestazioni culturali e di protesta;
- elezioni degli organi di governo dell'Ateneo;
- eventi di affollamento di persone per vari motivi quali esami, iscrizioni, manifestazioni, ecc.

In caso di somma urgenza (situazioni di pericolo, ecc.) l'intervento dovrà essere effettuato entro 30 minuti dalla richiesta, avanzata all'appaltatore con qualunque mezzo, anche telefonico.

Ulteriori servizi aggiuntivi potranno essere richiesti direttamente all'appaltatore dalle Strutture decentrate dell'Università (Presidenze, Dipartimenti, Istituti, Centri, ecc), con oneri a carico delle medesime Strutture. L'appaltatore si obbliga in tal caso a praticare le stesse condizioni previste dal presente appalto.

ART. 9

SOSPENSIONE DEI SERVIZI DA PARTE DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Università.
2. L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
3. In tal caso l'Università procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Università e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 10

MODIFICHE E SOSPENSIONE DEI SERVIZI E DEGLI ORARI E LORO VALUTAZIONI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Università si riserva la facoltà, di introdurre, nel corso del periodo contrattuale, le modifiche che ritenga più opportune al servizio affidato.

In particolare è facoltà dell'Università variare insindacabilmente, le sedi, il numero e le ore di servizio delle unità impiegate nelle Strutture da vigilare, secondo le esigenze, che potranno manifestarsi nel corso dell'appalto.

L'operatore economico aggiudicatario, provvederà a qualsiasi sospensione o modifica, in aumento o in diminuzione del servizio a seguito di formale richiesta da parte di questa Università, con effetto immediato.

Le suddette sospensioni e/o modifiche dei servizi e degli orari comporteranno, ovviamente, l'aumento o la riduzione di quanto inizialmente dovuto dall'Università a titolo di pagamento del servizio stesso.

L'operatore economico aggiudicatario in caso di aumento o diminuzione dell'entità del servizio richiesto sarà obbligato ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'ammontare presunto

dell'appalto. Oltre questo limite l'aggiudicatario avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

ART. 11

CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

A) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

Per partecipare alla gara è richiesta la costituzione della garanzia di cui all'art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Il valore della garanzia è pari al 2% (due percento) dell'importo complessivo quadriennale di appalto.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, dagli organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà allegare al deposito documentazione attestante la relativa certificazione di qualità.

Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile sole se tutte le imprese siano certificate o in possesso di dichiarazione.

Le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, una validità minima pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

Nel caso in cui, durante l'espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione dell'offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione dell'offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell'Ente.

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l'aggiudicazione della gara, mentre quello dell'aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.

Il deposito cauzionale provvisorio può essere costituito con una delle seguenti modalità:

- mediante versamento in contanti o in titoli di debito pubblico presso l'Istituto Cassiere della Università degli studi della Tuscia di Viterbo -CARIVIT- Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo, Agenzia n. 3, Via Polidori 23, 01100 Viterbo, il cui beneficiario è l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo;
- mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, (rilasciate da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D. Lgs. 385/93) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13/02/1959, n. 449 e successive modificazioni e /o integrazioni), oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le fidejussioni/polizze dovranno essere intestati all'Università degli studi della Tuscia di Viterbo.

In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con unico tipo di valori.

Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, corredate d'idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l'identità la qualifica ed i poteri degli stessi.

Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, da fotocopia di un documento d'identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con l'assolvimento dell'imposta di bollo.

In caso di R.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione di cui sopra dovrà essere intestata, A PENA DI ESCLUSIONE, a ciascun componente il R.T.I.

DICHIARAZIONE DEL FIDEIUSSORE

Dovrà essere presentata una dichiarazione in originale fornita da un fideiussore e corredata dalla fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore, con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dell'appalto.

B) DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L' Appaltatore sarà tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento , l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimenti dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.

L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate all'Università degli studi della Tuscia di Viterbo.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte

dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia ovvero, in alternativa di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica).

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Università qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Università ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

ART. 12 RESPONSABILITÀ CIVILE

L'appaltatore dovrà adottare ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo completo carico ogni onere necessario a riparare i danni arrecati.

L'appaltatore dovrà inoltre provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati al proprio personale, all'Università ed a terzi, ed è tenuto altresì, a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dall'Università medesima.

All'atto della stipulazione del contratto è obbligo del prestatore del servizio di vigilanza stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso Terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad Euro 1.000.000,00 = (unmilione/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio.

Resta inteso che l'esistenza, e quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 13 PAGAMENTI DEI CORRISPETTIVI

I pagamenti avverranno in rate bimestrali posticipate, in relazione ai servizi prestati nel bimestre, detratte le eventuali penalità previste dall'art. 14, previo accertamento

di regolare esecuzione dei servizi e dietro presentazione di regolari fatture elettroniche da intestarsi all'Università degli studi della Tuscia di Viterbo.

I pagamenti avverranno entro 60 gg dal ricevimento della fattura.

Le prestazioni aggiuntive, richieste con ordine di servizio dal responsabile universitario formeranno oggetto di fatture distinte da inoltrarsi e pagare negli stessi modi.

Il ritardo nei pagamenti, fermo restando il diritto dell'operatore economico aggiudicatario al risarcimento nei termini di legge, non costituisce alcun titolo per l'interruzione dei servizi previsti nel contratto.

Revisione Prezzi

All'appalto oggetto del presente capitolato speciale non si applica l'Art. 1664 del codice civile.

L'appalto oggetto del presente capitolato speciale è soggetto alla revisione periodica del prezzo, ai sensi dell'Art. 115 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

La revisione avrà luogo solo qualora si verifichi un aumento o una diminuzione superiore ad un decimo del prezzo offerto dall'affidatario e solo per quella differenza che ecceda il decimo.

Il riconoscimento della revisione e la sua misura avverrà sulla base dei dati di cui all' Art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

I prezzi così revisionati varranno per gli ulteriori 24 mesi fino alla scadenza contrattuale.

Nell'ipotesi di aumento dei prezzi, la revisione verrà effettuata a richiesta dell'affidatario, che avrà l'onere di produrre la relativa documentazione.

Nell'ipotesi di diminuzione dei prezzi, la revisione verrà effettuata a seguito di semplice comunicazione della Stazione Appaltante.

La revisione verrà effettuata solo se l'oggetto del presente appalto rientrerà tra i servizi compresi negli elenchi dei prezzi previsti dal citato Art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e i periodi in cui detti costi standardizzati consentiranno di costruire delle serie storiche che rendano possibile la rilevazione della variazione dei prezzi.

Qualora la predetta variazione non sia rilevabile con esattezza ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, non si darà luogo alla revisione dei prezzi.

ART. 14

PENALI

In caso di mancata prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, anche con riferimento ad una sola unità lavorativa, sarà applicata una penale pari a euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora lavorativa di servizio non reso e per ogni unità di personale.

Qualora l'Università degli studi della Tuscia riscontri che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nei documenti di gara, le irregolarità o manchevolezze accertate dal direttore esecutivo saranno riferite al responsabile del procedimento perché provveda a far sanare immediatamente la situazione. Nel caso in cui la situazione perduri dopo che sia stata data comunicazione scritta dell'irregolarità, sarà applicata una penale variabile dall' 1% (uno per cento) al 3% del corrispettivo dovuto nel bimestre in cui l'inadempienza sia stata accertata. L'aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Responsabile del procedimento del contratto nel termine massimo di cinque giorni dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Università ovvero non sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'aggiudicatario le penali sopra indicate.

Nella determinazione dell'importo della penale si terrà conto della gravità dell'infrazione, del grado di deficienze accertato nello svolgimento del servizio e del ripetersi delle infrazioni nel periodo contrattuale.

Nel caso di applicazioni delle penali, l'Università provvederà a recuperare l'importo sulla fattura del bimestre in cui si è verificato il disservizio, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

L'Università potrà applicare all'operatore economico penali sino al 10% del valore complessivo del contratto; oltre il predetto importo massimo di penali, l'Università può risolvere il contratto e provvedere all'esecuzione in danno.

ART. 15

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L'Università si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Ateneo avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Università, senza il bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a. Qualora venga meno la titolarità della licenza prefettizia, condizione senza la quale non si può esercitare l'attività di vigilanza privata ai sensi degli art. 8,9, 10,11 134 e segg. Del T.U. delle leggi di p.s., approvato con R.D. n. 773/1931 come modificato con Decreto Legge n. 59 del 8/4/2008, convertito in legge n. 101 del 6/6/2008, e del relativo Regolamento di esecuzione R.D. n. 635/1940 come modificato dal D.P.R. n. 153 del 4/8/2008;

b. Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/06;

c. Mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Università;

d. Nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi dell'appaltatore derivanti dal rapporto di lavoro, responsabilità civile, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito, sospensione dei servizi da parte dell'appaltatore.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegnerà a fornire all'Università tutta la documentazione tecnica e dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs.163/2006, l'Università si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede d'offerta.

ART. 16
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli istituti di vigilanza e gli accordi integrativi dello stesso, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività.

La Società si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui sopra, vincolano la Società anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

La Società si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale di codesta Società nei confronti dei propri dipendenti.

Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo dei obblighi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare alla società a titolo di corrispettivo, o da restituire (cauzione) una ritenuta forfettaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, iva esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'autorità competente avrà dichiarato che la Società si sia posta in regola.

Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Università ha la facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale.

ART.17
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E' vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. 163/06. E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 18
FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Università ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell'appaltatore, l'Università si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART.19 AVVALIMENTO

Il concorrente singolo o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 può soddisfare la richiesta relativa ai requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs n. 163/2006. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.

ART. 20 SUBAPPALTO

E' consentito il ricorso al subappalto per le prestazioni relative alla realizzazione e manutenzione degli impianti. L'eventuale subappalto viene ammesso nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente (art. 118, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

ART. 21 SICUREZZA

L'Affidatario è tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/08, in materia di sicurezza, e per tutto quanto non espressamente regolato nel contratto e nel presente Capitolato Speciale di appalto, si applicano le vigenti disposizioni emanate dalle Autorità competenti in materia di lavori pubblici, di impianti, di sicurezza ed igiene del lavoro o comunque attinenti al servizio oggetto del presente appalto.

IL Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (allegato al presente capitolato fa parte integrante del contratto).

Tutte le informazioni e la documentazione in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08, sono reperibili presso il Servizio Sicurezza e Protezione dell'Ente.

I lavoratori sono tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento ai sensi:

- dell'art 6 della Legge 123/07,
- degli artt. 18-20-21-26 del D. Lgs. 81/08.

ART. 22

SPESE CONTRATTUALI

Saranno a carico dell'impresa aggiudicataria le spese relative alla registrazione e bollo degli atti di gara e degli atti contrattuali, compresi eventuali successivi atti integrativi.

ART. 23

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti il foro competente è in via esclusiva quello dell'Amministrazione appaltante.

ART. 24

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente documento e dagli altri documenti di gara, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia, ed ai regolamenti dell'Università degli studi della Tuscia di Viterbo.